



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2020 FASC. III

(ESTRATTO)

ANGELO LICASTRO

**ANNOTAZIONI SUGLI STANDARD DI TUTELA DELLA LIBERTÀ DI
CULTO NELLA SECONDA FASE DI GESTIONE DELLA PANDEMIA**

(SPUNTI PER UNA COMPARAZIONE TRA ITALIA, FRANCIA E STATI UNITI D'AMERICA)

23 DICEMBRE 2020

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Angelo Licastro

Annotazioni sugli *standard* di tutela della libertà di culto nella seconda fase di gestione della pandemia (spunti per una comparazione tra Italia, Francia e Stati Uniti d'America)*

ABSTRACT: *In the current pandemic crisis, after overcoming the initial uncertainty phase, Governments should adopt policies that more carefully account for the protection of all constitutional rights. This essay assesses the current standards of protection of freedom of public worship in Italy, the United States and France, in the light of developments in emergency legislation and recent case law.*

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari sul governo di una emergenza «a più fasi» indotta dalla pandemia. – 2. La salvaguardia in Italia della continuità delle celebrazioni liturgiche e il dialogo tra autorità religiose e organi governativi sulla gestione delle misure di sicurezza. – 3. Il nodo della Messa di Natale tra (innocui) adattamenti di orario e direttive (non vincolanti) di provenienza europea. – 4. Uno sguardo Oltreoceano: l'*Order* del Governatore Cuomo e l'orientamento favorevole ad ammettere la costituzionalità delle restrizioni per le celebrazioni religiose ivi previste. – 5. (*segue*) La svolta della Corte Suprema USA nella sua nuova composizione a netta maggioranza conservatrice. – 6. ... e uno Oltralpe: il transitorio *revirement* del Consiglio di Stato francese e la successiva conferma del precedente indirizzo. – 7. Conclusioni.

1. *Considerazioni preliminari sul governo di una emergenza «a più fasi» indotta dalla pandemia*

Superata la fase iniziale dell'emergenza, dopo la prima concreta percezione e identificazione della situazione di rischio eccezionale per la sanità pubblica conseguente alla comparsa del virus Sars-Cov-2, in Italia, come in quasi tutte le aree del pianeta, si è dovuto fare i conti col protrarsi e consolidarsi di quella situazione per un arco temporale di significativa durata, che pare destinato a protrarsi ben oltre le più pessimistiche originarie proiezioni. E se all'inizio, del tutto comprensibilmente, vi è stato, anche fra le istituzioni, un certo disorientamento a causa della difficoltà di affrontare una situazione del tutto nuova e imprevedibile, nella seconda fase di gestione della pandemia non solo si è potuto disporre di una migliore conoscenza del virus e dei suoi meccanismi di trasmissione, ma soprattutto c'è stato tutto il tempo per organizzare una adeguata pianificazione di interventi e di procedure, non più necessariamente e pesantemente condizionati dall'urgenza più pressante del primo momento.

All'atto della prima apparizione del virus, e per un arco temporale limitato, legittimamente può essersi riconosciuta precedenza assoluta all'adozione di misure di massima precauzione in funzione della tutela della salute pubblica, anche con grave sacrificio per altri interessi concorrenti (tra i quali quelli legati alla tutela della libertà di pubblico esercizio del culto, che saranno oggetto di specifica analisi nel presente contributo); man mano che la presenza del virus è andata consolidandosi, col conseguente dilatarsi dei tempi dell'emergenza – tanto che da una situazione di «anormalità» si è in pratica passati a una di quasi «nuova normalità» – è stato naturale attendersi interventi di contenimento del contagio più selettivi, mirati, meditati, preceduti da studio e preparazione specifici, meglio calibrati sulla base del bagaglio delle conoscenze e delle esperienze acquisite e, in definitiva, più attenti alla salvaguardia degli altri interessi in gioco¹.

In queste pagine non tornerò diffusamente su questioni già in altra occasione affrontate²,

* Contributo sottoposto a referaggio.

¹ In giurisprudenza, cfr. [Supreme Court of the United States, *Calvary Chapel Dayton Valley v. Steve Sisolak, Governor of Nevada, et al.* \(opinione dissenziente del giudice Alito\)](#), 591 U.S. (2020) (), 3 («As more medical and scientific evidence becomes available, and as States have time to craft policies in light of that evidence, courts should expect policies that more carefully account for constitutional rights»). Nella dottrina americana, cfr., per tutti, J. BLACKMAN, [What Rights Are "Essential"? The 1st, 2nd, and 14th Amendments in the Time of Pandemic](#), Draft – Forthcoming, in [Harvard Journal of Law & Public Policy](#), n. 3, 2020, 77.

² Cfr. A. LICASTRO, [Il lockdown della libertà di culto pubblico al tempo della pandemia](#), in questa *Rivista*, retro, 229 ss., nonché ID., [La libertà religiosa in Italia ai tempi del Covid-19](#), Relazione introduttiva all'omonimo Webinar svoltosi

nell'immediatezza del profilarsi della crisi sanitaria che stiamo ancora vivendo, e oggetto ormai di ampie riflessioni dottrinali³, ma cercherò di mettere in luce nuovi spunti che sembrano emergere sia dal dibattito politico e dalla più recente normazione emergenziale di settore, sia da significative prese di posizione della giurisprudenza a livello di giurisdizioni superiori straniere, con particolare riferimento ad alcune già chiamate a interloquire, su questi problemi, nell'iniziale fase più acuta della pandemia, come nel caso di quella francese e statunitense.

2. La salvaguardia in Italia della continuità delle celebrazioni liturgiche e il dialogo tra autorità religiose e organi governativi sulla gestione delle misure di sicurezza

Per quanto riguarda la situazione italiana, un elemento che ha indubbiamente contraddistinto questa seconda fase dell'emergenza riguarda il consolidarsi del quadro delle misure contenute nei vari Protocolli di sicurezza del 7 e del 15 maggio 2020⁴, con cui, com'è noto, si è avuto il superamento del divieto di compimento delle «cerimonie» religiose con concorso di popolo, originariamente introdotto nel nostro ordinamento a partire dall'art. 2, lett. v), del d.p.c.m. 8 marzo 2020, praticamente sin dal primo manifestarsi della crisi sanitaria, e con efficacia estesa all'intero territorio nazionale.

In vero, dopo l'adozione dei predetti Protocolli, non sono mancati «aggiustamenti» in corso d'opera di quelle misure⁵; qualche altro intervento è stato operato dai decreti del Presidente del

sulla piattaforma Zoom il 30 aprile 2020, a cura dell'Università degli Studi di Messina, dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", i cui Atti sono in corso di stampa presso il «Diritto ecclesiastico».

³ Mi limito a richiamare alcuni tra gli scritti più recentemente pubblicati, dai quali è facile ricavare anche ulteriori indicazioni: F. ALICINO, *Costituzione e religione in Italia al tempo della pandemia*, in [Stato, Chiese e pluralismo confessionale](#), n. 19, 2020, 1 ss.; A. CESARINI, *I limiti all'esercizio del culto nell'emergenza sanitaria e la 'responsabile' collaborazione con le confessioni religiose*, [ivi](#), n. 18, 2020, 1 ss.; N. COLAIANNI, *Il sistema delle fonti costituzionali del diritto ecclesiastico al tempo dell'emergenza (e oltre?)*, in [Rivista AIC](#), n. 4, 2020, 208 ss.; P. LO IACONO, *La normativa anticovid tra tutela della salute e limitazioni all'esercizio della libertà religiosa (quando la sana cooperatio lotta contro un virus)*, in *Dir. fam. pers.*, n. 3, 2020, 1088 ss.; M. MASSA, *I limiti al culto pubblico durante la pandemia*, in *Quaderni cost.*, n. 3, 2020, 602 ss.; V. PACILLO, *La libertà di culto di fronte all'emergenza Covid-19. Profili di diritto canonico e di diritto ecclesiastico italiano*, in *Diritto ecclesiastico*, n. 1-2, 2019, 11 ss.; R. ROMBOLI, [L'incidenza della pandemia da Coronavirus nel sistema costituzionale italiano](#), in questa *Rivista*, retro, 513 ss. (in part. 539 ss.). Nella manualistica, si veda S. BERLINGÒ, G. CASUSCELLI, *Diritto ecclesiastico italiano. I fondamenti. Legge e religione nell'ordinamento e nella società d'oggi*, Giappichelli, Torino, 2020, 90 ss.

⁴ Sui Protocolli per la ripresa delle celebrazioni, in vigore dal 18 maggio 2020, cfr. E. CASTORINA, *Libertà di culto, confessioni religiose e principio di bilateralità: i "protocolli sanitari" per il contrasto alla pandemia da Covid-19*, in [Dirittifondamenti.it](#), n. 3, 2020, 564 ss.; M. L. LO GIACCO, *I "Protocolli per la ripresa delle celebrazioni delle confessioni diverse dalla cattolica": una nuova stagione nella politica ecclesiastica italiana*, in [Stato, Chiese e pluralismo confessionale](#), n. 12, 2020, 107 ss.; G. MACRÌ, *Brevi considerazioni in materia di governance delle pratiche di culto tra istanze egualitarie, soluzioni compiacenti e protocolli (quasi) "fotocopia"*, [ivi](#), n. 11, 2020, 68 ss.; A. TIRA, *Libertà di culto ed emergenza sanitaria: il protocollo del 7 maggio 2020 concordato tra Ministero dell'Interno e Conferenza Episcopale Italiana*, in [Giustizia Insieme](#), 16 maggio 2020; ID., *Normativa emergenziale ed esercizio pubblico del culto. Dai protocolli con le confessioni diverse dalla cattolica alla legge 22 maggio 2020, n. 35*, [ivi](#), 8 giugno 2020.

⁵ Si pensi alla possibilità di derogare all'obbligo dell'uso dei guanti, da parte del ministro di culto officiante, al momento della distribuzione della Comunione (una delle fasi più critiche quanto al pericolo di contagio) o all'esclusione dell'obbligo degli sposi di indossare la mascherina al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, *Emergenza epidemiologica da covid-19. Protocollo con la Conferenza episcopale italiana. Celebrazioni liturgiche con la partecipazione dei fedeli. Questioni poste dalla Conferenza episcopale italiana*, nota 26 giugno 2020, in [OLIR](#); o ancora alla possibilità di tornare ad ammettere la figura dei cantori, in relazione alla quale il via libera del Comitato tecnico scientifico, sulla base degli indici epidemiologici registrati in agosto, sarà condizionato al rispetto di «una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti», distanze suscettibili di essere ridotte «solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili» (Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, *Emergenza epidemiologica da covid-19. Protocollo con la Conferenza episcopale italiana. Celebrazioni liturgiche con la*

Consiglio, senza tuttavia incidere in alcun modo sullo svolgimento delle funzioni religiose, ma solo su loro “appendici” del tutto eventuali e sicuramente estranee all’ordine di competenza proprio delle Confessioni religiose, come nel caso dei banchetti che seguono comunioni e battesimi o delle feste di nozze (e, dunque, con dei riflessi del tutto indiretti sulla materia ecclesiastica)⁶. Tuttavia, la scelta di fondo che ha caratterizzato tutti i provvedimenti del Presidente del Consiglio successivi alla adozione dei Protocolli è stata quella di *mantenere ferma la garanzia di libera celebrazione delle funzioni religiose*, salvo il rispetto delle misure di sicurezza originariamente fissate⁷.

Detto diversamente, mentre su altri fronti la ripresa, all’inizio della seconda ondata, della crescita esponenziale dei contagi ha consigliato di intervenire con misure di maggiore rigore rispetto a quelle in precedenza adottate (e risalenti, grosso modo, alla fase di mitigazione delle restrizioni e di riavvio delle attività non essenziali al termine del primo *lockdown*), per quanto riguarda le celebrazioni religiose si è ritenuto, invece, di doversi assicurare la piena continuità, lasciando a eventuali iniziative localmente assunte – direttamente dall’autorità ecclesiastica o col suo consenso – la scelta di sospendere le funzioni religiose o di disporre la chiusura degli edifici di culto. L’impostazione seguita dal Governo – diversa da quella che aveva caratterizzato il primo *lockdown* – non ha mancato di suscitare qualche reazione politicamente risentita, in chi non ha ritenuto di potere ravvisare alcuna giustificazione che consenta di differenziare il trattamento riservato alle messe da quello previsto per cinema e teatri.

Quando si è deciso di introdurre un regime differenziato sulla base del diverso livello territoriale di rischio, con la distinzione tra regioni «gialle», «arancione» e «rosse» e la previsione di misure via via più restrittive⁸, pure nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità le celebrazioni religiose sono rimaste sottoposte alla disciplina uniforme risultante dai richiamati Protocolli di sicurezza dello scorso mese di maggio⁹.

Una differenza può, tuttavia, riguardare il *regime degli spostamenti* necessari a raggiungere l’edificio di culto prescelto, sia nelle aree classificate in uno scenario di massima gravità (le zone

partecipazione dei fedeli. Questioni poste dalla Conferenza episcopale italiana, circ. 12 agosto 2020, in www.interno.gov.it.

⁶ L’art. 1, comma 6, lett. n), del d.p.c.m. 13 ottobre 2020, mentre aveva disposto la sospensione delle attività che avessero luogo in sale da ballo e discoteche o locali assimilati, vietando anche le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, aveva, invece, stabilito che le «feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti». Il successivo d.p.c.m. 24 ottobre 2020 [art. 1, comma 9, lett. n)] ha, invece, adottato misure più restrittive, prevedendo che «[s]ono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose». Analogamente hanno disposto il d.p.c.m. 3 novembre 2020 [art. 1, comma 9, lett. n)] e il d.p.c.m. 3 dicembre 2020 [art. 1, comma 10, lett. n)].

⁷ Si vedano l’art. 1, lett. o), del d.p.c.m. 11 giugno 2020 (valido dal 15 giugno 2020 al 14 luglio 2020 e prorogato, fino al 31 luglio 2020, dal d.p.c.m. 14 luglio 2020) («le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7»); l’art. 1, lett. p), del d.p.c.m. 7 agosto 2020 (valido dal 9 agosto 2020 al 7 settembre 2020 e poi prorogato, fino al 7 ottobre 2020, dal d.p.c.m. 7 settembre 2020); l’art. 1, lett. p), del d.p.c.m. 13 ottobre 2020 (valido dal 14 ottobre 2020) (su tale provvedimento, cfr. CEI, *Precisazione su DPCM del 13 ottobre*, 14 ottobre 2020, in Chiesa cattolica italiana; l’art. 1, lett. q), del d.p.c.m. 24 ottobre 2020 (valido dal 26 ottobre 2020), a partire dal quale si tiene conto delle integrazioni all’Allegato 1 derivanti dalle «successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico» (su tale provvedimento, cfr. CEI, *Precisazione su DPCM del 24 ottobre*, 25 ottobre 2020, in Chiesa cattolica italiana; l’art. 1, lett. q), del d.p.c.m. 3 novembre 2020 (valido per il periodo dal 6 novembre 2020 al 3 dicembre 2020); l’art. 1, comma 10, lett. q) del d.p.c.m. 3 dicembre 2020 (valido per il periodo dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021).

⁸ D.p.c.m. 3 novembre 2020.

⁹ Lo precisa lo stesso Ministero dell’interno - circ. 7 novembre 2020, *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», in www.interno.gov.it, 3: «anche negli scenari più severi», la partecipazione alle celebrazioni religiose e alle manifestazioni pubbliche «restano regolate dall’art. 1 del decreto [del 3 novembre 2020], al quale fanno riferimento, rispettivamente, l’articolo 2, comma 5, e l’articolo 3, comma 5» del medesimo decreto.*

«rosse») sia in quelle rientranti nel livello di rischio immediatamente inferiore (zone «arancione»)¹⁰. Ricordo che il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, ha esteso, su tutto il territorio nazionale, il suddetto regime, rispettivamente, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e nei giorni rimanenti ricompresi tra le medesime date, prevedendo, altresì, che in quest'ultimo caso sono consentiti gli spostamenti dai piccoli comuni verso altri compresi entro 30 chilometri e con esclusione dei capoluoghi di provincia.

Nel caso delle zone «rosse», quel regime è analogo a quello che era stato introdotto durante il primo *lockdown*. L'art. 3, comma 4, lett. a), del menzionato d.p.c.m. 3 novembre 2020 ha, infatti, previsto che è vietato (anche all'interno del territorio comunale) ogni spostamento, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero determinati da motivi di salute. Si precisa, altresì, fra l'altro, che il transito sui territori interessati dalle misure più restrittive è ammesso «nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto». Analogamente ha disposto l'art. 3, comma 4, lett. a), del d.p.c.m. 3 dicembre 2020.

Nel caso delle zone «arancione», gli spostamenti subiscono le note restrizioni quando avvengono tra comuni diversi (oltre che nella fascia oraria ricompresa nel così detto coprifuoco), ma anche stavolta si è precisato che nessun divieto interviene qualora si renda necessario uscire dal proprio comune per «svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune» (art. 2, comma 4, lett. b) del d.p.c.m. 3 novembre 2020 e del d.p.c.m. 3 dicembre 2020). Ed è noto che gli spostamenti tra diversi comuni determinati dall'esigenza di prendere parte ad alcune celebrazioni religiose sono abbastanza frequenti, in certe aree del Paese, nell'ambito delle minoranze confessionali, che non vantano una presenza capillare di strutture destinate al culto diffusa sull'intero territorio nazionale.

In ogni caso, l'accennato quadro di prescrizioni esclude che possano riproporsi i dubbi che si erano prospettati durante il primo *lockdown*, quando una nota del Ministero dell'interno aveva negato, come si ricorderà, l'ammissibilità degli spostamenti direttamente motivati dall'esigenza di recarsi presso il più vicino edificio di culto anche solo per un momento di preghiera individuale o di raccoglimento.

E, infatti, la circ. ministeriale del 7 novembre 2020, già richiamata, precisa al riguardo che le limitazioni alla mobilità «non elidono l'esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento», ricordando, sia relativamente ai territori ricompresi nella così detta zona «arancione» sia in quelli ricompresi nella così detta zona «rossa», che l'accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose «restano disciplinate dall'art. 1, comma 9, lett. p) e q)»¹¹. In questo modo si è voluto ribadire che le limitazioni alla mobilità, come sarebbe stato facilmente desumibile dalle stesse previsioni autorizzative esplicite *riferite alle attività*, non elidono *l'ammissibilità degli spostamenti* per l'esercizio delle medesime attività (consentite da altre disposizioni del provvedimento); si è solo opportunamente aggiunto (*con riferimento alla zona «arancione»*, ma con considerazioni a maggior ragione valide anche per la zona «rossa») che «vigendo nei territori in questione restrizioni agli spostamenti, i luoghi di culto dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini»¹².

¹⁰ Per la esplicita riconduzione, in Baviera, ai «validi motivi» (*Triftige Gründe*) che giustificano gli spostamenti dalla propria abitazione, della finalità della partecipazione a servizi ecclesiastici e riunioni di comunità religiose, cfr. il § 2, n. 13, dell'Ordinanza del 15 dicembre 2020: [Elfte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung \(11. BayIfSMV\)](#). Analoga possibilità non è prevista dal successivo § 3 per gli spostamenti durante il coprifuoco notturno tra le 21.00 e le 5.00. Ne deriva che nella regione tedesca le celebrazioni della notte di Natale dovranno consentire il rientro nell'abitazione dei fedeli entro le 9.00 di sera.

¹¹ Ministero dell'interno - circ. 7 novembre 2020, cit., 9 e 11.

¹² *Ibidem*, 9. La circolare aveva opportunamente richiamato «la forte raccomandazione, contenuta nell'articolo 1, comma 3 [del d.p.c.m. 3 novembre 2020, che per la prima volta ha previsto la divisione del territorio in aree con diverso livello di rischio], di limitare gli spostamenti personali nell'area gialla [e quindi nell'intero territorio nazionale] anche nelle fasce orarie della giornata non soggette a restrizioni della mobilità» (*ibidem*, 3), ribadendo che *anche per le zone arancione* valgono «le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all'indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, *raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione della*

Sorprende, pertanto, che la CEI, attraverso una apposita *Comunicazione circa il Decreto Legge del 18 dicembre*, presupponendo erroneamente che la precisazione della suddetta circolare ministeriale valga (solo) per i «giorni di “zona rossa”», abbia potuto dare indicazioni secondo le quali «[d]urante i giorni di “zona arancione” i fedeli potranno raggiungere liberamente qualsiasi luogo sacro sito nel Comune di residenza, domicilio o abitazione. Se esso ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti è possibile recarsi in chiese situate in altri Comuni che non siano capoluoghi di provincia e distanti non oltre i 30 km»¹³. Nella congerie delle norme emergenziali di questo periodo possono capitare errori di coordinamento; ma, in ogni caso, è davvero difficile da comprendere la logica sottesa a questo tipo di indicazione.

Quanto al confronto e dialogo con i gruppi religiosi, sul piano strettamente tecnico-normativo, resta controverso ogni riferimento al principio fissato nell’art. 14 dell’Accordo 18 febbraio 1984 fra Stato e Chiesa cattolica (e alle corrispondenti previsioni delle intese con le altre Confessioni), ma c’è ormai da considerare un principio di settore, coniato con puntuale riferimento alla materia in esame, derivante dall’art. 1, comma 2, lett. *h-bis*), del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35: in pratica, il Governo, ai sensi della precedente lett. *h*) del medesimo art. 1, comma 2, può senz’altro disporre la «sospensione delle cerimonie civili e religiose», oltre che limitare l’«ingresso nei luoghi destinati al culto»; la definizione, però, delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza è “proceduralizzata” legislativamente con esplicito richiamo al metodo concertativo.

È in questa prospettiva di valorizzazione del dialogo tra Governo e Confessioni religiose che lo scorso 12 novembre, presso il Ministero dell’interno, il capo del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione (nel cui ambito, com’è noto, è incardinata la Direzione centrale degli Affari dei culti e per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto) si è confrontato con i rappresentanti delle Confessioni religiose, collegati in videoconferenza, che a maggio avevano sottoscritto i Protocolli per la ripresa delle celebrazioni liturgiche.

Si è così avuto modo di valutare bilateralmente (dal lato del Governo e da quello dei gruppi religiosi) l’attualità delle misure a suo tempo concordate, anche alla luce delle novità conseguenti alla differenziazione del territorio nazionale per fasce di rischio operata dal d.p.c.m. 3 novembre 2020 e in un ambito in cui è evidente il rischio che lo Stato si intrometta nella diretta definizione di dettagli liturgici estranei alla propria competenza¹⁴.

Da segnalare la novità della contestuale partecipazione all’incontro virtuale di rappresentanti della Conferenza episcopale italiana e di Confessioni diverse dalla cattolica, quasi a volere smentire che la diversa scelta operata in fase di sottoscrizione dei Protocolli – che si era attirata le critiche di qualche

propria esigenza» (ibidem, 9, mio il corsivo). Nelle FAQ presenti sul sito della Presidenza del Consiglio, alla domanda se nelle zone arancioni «[c]i si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto», si risponde che è possibile farlo «dalle 5 alle 22. Invece, dalle 22 alle 5, vige un regime degli spostamenti analogo a quello relativo alla zona rossa». Alla medesima domanda, riferita alle zone rosse, si risponde nei termini seguenti: «È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli» (<http://www.governo.it/>) (ultima visita 20 dicembre 2020).

¹³ CEI, [Comunicazione circa il Decreto Legge del 18 dicembre, 19 dicembre 2020](#) (20 dicembre 2020).

¹⁴ In Francia non si è mancato di denunciare la «tentation d’immixtion dans le détail des rituels», ribadendo che «[s]i la définition des “mesures barrières” relève naturellement du pouvoir législatif et réglementaire, les modalités concrètes et précises de leur application aux gestes rituels relèvent exclusivement de la responsabilité des responsables des cultes»: *Les cultes religieux face à l’épidémie de Covid-19 en France*, [Note de l’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques \(OPECST\)](#) del 2 luglio 2020, 36 s.

Autore¹⁵ – sia stata dettata dal persistere di antiche prassi espressive di eccessiva deferenza dello Stato verso la Chiesa cristiana di Roma. A parte la discussione nel merito delle questioni prospettate, si sarebbe deciso, sul piano metodologico, di accogliere «la proposta del capo dipartimento di confrontarsi periodicamente [...] per favorire soluzioni rapide alle questioni che potranno essere segnalate dalle comunità religiose»¹⁶.

3. Il nodo della Messa di Natale tra (innocui) adattamenti di orario e direttive (non vincolanti) di provenienza europea

La celebrazione della Messa della notte di Natale è stata oggetto di una attenzione (pure a livello mediatico) che non sembra avere riguardato, in eguale misura, la celebrazione della Pasqua, nonostante ad aprile, nella prima fase dell'emergenza sanitaria, i fedeli abbiano dovuto fare i conti con un *divieto assoluto* di compimento della funzione religiosa in loro presenza, mentre ora si è trattato soltanto di affrontare una questione – di rilievo davvero marginale in una situazione di grave e persistente emergenza sanitaria – concernente il *semplice adattamento dell'orario* determinato dall'esigenza del rispetto del così detto coprifuoco.

Non credo abbiano avuto una qualche influenza nel dibattito politico scelte legate a verità dommatiche sul significato del Natale o della Pasqua. In vero, dal punto di vista strettamente liturgico, i riti della notte di Natale non soggiacciono affatto ai vincoli che sono, invece, caratteristici, ad esempio, della notte di Veglia Pasquale. In quest'ultimo caso, si tratta di celebrazioni che devono essere considerate parte della liturgia della Domenica di Pasqua, quindi non suscettibili di esaurirsi nella giornata del Sabato Santo che la precede. Nessun problema di questo tipo si pone, invece, per le celebrazioni del 24 dicembre.

Piuttosto, la risonanza che ha avuto la questione della compatibilità dell'orario della Messa della notte di Natale con quello del coprifuoco sembra avere, in qualche modo, risentito di una sorta di "effetto di trascinamento" o "di amplificazione" prodotto dal forte richiamo che le festività natalizie (a prescindere dal significato religioso della «Natività») e di fine anno conservano nella nostra tradizione (e nella tradizione occidentale in genere). Di fronte, cioè, al pericolo, non tanto (per i fedeli) di non potere partecipare a delle celebrazioni fedelmente rispettose delle indicazioni della liturgia (peraltro, come si è già accennato, tutt'altro che strettamente vincolanti sul punto), quanto, piuttosto, a quello (per i cittadini in genere, indipendentemente dal loro credo) di dovere rinunciare a tutto o a buona parte di ciò che il Natale e il Capodanno significano per le nostre tradizioni, si è acceso un dibattito che non poteva prescindere dall'abbracciare anche la questione della collocazione oraria della Messa del 24 dicembre, anch'essa per lo più "attratta" – in una dimensione "secolarizzata" e "desacralizzata" – nel contesto delle "tradizioni" di questo periodo dell'anno.

Anche per queste ragioni, probabilmente, è suonata, ad alcuni, eccessiva e indebitamente invasiva delle prerogative nazionali la presa di posizione della Commissione europea formulata nel documento che stabilisce una serie di misure per gli Stati membri chiamati a definire i loro approcci nazionali in funzione di una gestione più sostenibile della pandemia nei prossimi mesi invernali, compreso il periodo festivo di fine anno. In alcune anticipazioni di stampa circolate alla vigilia della pubblicazione del testo, si era parlato, con una qualche eccessiva semplificazione, di una raccomandazione contenente l'invito agli Stati di «sostituire le cerimonie in presenza con iniziative online o in tv»¹⁷.

¹⁵ Cfr. G. MACRÌ, *Brevi considerazioni in materia di governance delle pratiche di culto tra istanze egualitarie, soluzioni compiacenti e protocolli (quasi) "fotocopia"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 11, 2020, 72 e 75.

¹⁶ Cfr. <https://www.interno.gov.it/it/notizie/punto-viminale-sullapplicazione-dei-protocolli-anti-covid-nelle-celebrazioni-religiose>.

¹⁷ S. MOROSI, «*Stop a messe di Natale*»: la proposta Ue per evitare gli assembramenti. Cei: «Seguiranno le regole anti-Covid», in *Corriere della sera* (online), 1° dicembre 2020.

Ma la versione ufficiale, pubblicata lo scorso due dicembre¹⁸, ridimensionerà le notizie in un primo tempo circolate: premesso che «the quick transmission of the virus and ensuing risk can be increased by cultural traditions such as end-of-year festivities and religious gatherings or ceremonies», considerate come tipici «‘super spreading’ events»¹⁹, ci si limiterà a invitare gli Stati membri a considerare la possibilità di *evitare che abbiano luogo i servizi di culto di grandi dimensioni* (cioè le cerimonie di culto con grossi assembramenti) o che siano *utilizzate trasmissioni online, televisive o radiofoniche*, di *riservare posti particolari dove i gruppi familiari stretti (“household bubbles”)* possano sedere insieme e di *vietare i canti di gruppo*, raccomandando, altresì, l’uso delle mascherine²⁰. Intanto, la Conferenza episcopale italiana, riunitasi in Assemblea straordinaria l’1 dicembre, proprio nel momento in cui si era diffusa la notizia dell’intervento da parte della Commissione europea, nelle *Comunicazioni* contenute nel resoconto finale, a proposito delle celebrazioni natalizie, ribadirà sostanzialmente tre cose.

Anzitutto, il Consiglio Permanente dei vescovi non riterrà di potere ravvisare, per le celebrazioni del Natale, ragioni tali da sconsigliare la partecipazione del popolo ai riti liturgici e a indurre a organizzarli attraverso trasmissioni a distanza, come era accaduto durante la prima fase più critica della pandemia. Pur con tutte le cautele necessarie nel tempo che si sta vivendo e nonostante la (prevedibile) più ampia partecipazione di fedeli in occasione di uno tra i più importanti appuntamenti dell’anno liturgico cattolico, si riterrà, quindi, che sia senz’altro possibile celebrare *nelle comunità*, in condizioni di piena sicurezza, grazie alla scrupolosa osservanza delle norme fissate nel Protocollo di maggio²¹. In secondo luogo, per gestire l’afflusso (prevedibilmente) più intenso di fedeli, si preciserà che, «[t]enuto conto delle diverse situazioni, [...] sarà cura dei Vescovi suggerire ai parroci di “orientare” i fedeli a una presenza ben distribuita, ricordando la ricchezza della liturgia per il Natale che offre diverse possibilità: *Messa vespertina nella vigilia, nella notte, dell’aurora e del giorno*». In questo modo, si individuerà correttamente nella maggiore frequenza delle messe una misura in grado di ridurre l’affollamento e evitare pericolosi assembramenti, secondo un criterio di evidente utilità pratica che aveva orientato le scelte di qualche Stato anche nella prima fase della pandemia²². Quanto all’orario della Messa notturna di Natale – che aveva maggiormente suscitato interesse nelle discussioni collaterali a quelle riguardanti le misure che il Governo andava preparando in vista delle festività di fine anno e confluite nel D.L. 2 dicembre 2020, n. 158 e nel d.p.c.m. del giorno successivo – si preciserà, allineandosi ai *desiderata* governativi, che è «necessario prevedere l’inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con il cosiddetto “coprifuoco”»²³. In sostanza, bisognerà fare in modo che le celebrazioni terminino in un orario compatibile col rientro in casa dei partecipanti entro le ore 22,00.

4. *Uno sguardo Oltreoceano: l’[Order](#) del Governatore Cuomo e l’orientamento favorevole ad ammettere la costituzionalità delle restrizioni per le celebrazioni religiose ivi previste*

Particolarmente interessante appare, a questo punto, riassumere gli ultimi sviluppi riguardanti l’ammissibilità delle restrizioni concernenti la libertà di culto in tempo di pandemia che si sono avuti

¹⁸ Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, [Staying safe from COVID-19 during winter](#), Brussels, 2 dicembre 2020, COM(2020) 786/3.

¹⁹ [Ibidem](#), 2.

²⁰ «In case of religious ceremonies, consider avoiding large services or using online, TV or radio broadcasts, allocating specific spots for close families (“household bubbles”) to sit together, and banning of communal singing. The use of masks is particularly relevant during these types of gatherings» ([ibidem](#), 5).

²¹ Si veda CEI, *Consiglio Permanente del 1° dicembre: il Comunicato finale*, 2 dicembre 2020, in [Chiesa cattolica italiana](#).

²² [Ibidem](#). La misura dell’aumento della frequenza delle celebrazioni era stata adottata in Polonia nella prima fase della pandemia: cfr. D. TARANTINO, “Non in pane solo vivet homo”. I cattolici di fronte al Covid-19, in *DiReSom*, 21 marzo 2020, 5, nota 13, del *paper*.

²³ CEI, *Consiglio Permanente del 1° dicembre: il Comunicato finale*, cit.

negli Stati Uniti d'America. Oltreoceano, la questione è stata, sin da subito, e in numerose occasioni, passata al vaglio dei giudici, che hanno dato vita a una netta contrapposizione di orientamenti a livello di corti inferiori, con prevalenza però di decisioni contrarie ad accogliere le richieste dei gruppi confessionali²⁴. Quella contrapposizione è ora riprodotta all'interno della stessa giurisprudenza della Corte Suprema, da ultimo pronunciata il 25 novembre scorso²⁵, dopo il primo intervento del 29 maggio²⁶ e di quello del successivo 24 luglio²⁷.

Lo schema è quello già noto. Alcuni *Executive Order* emanati dai governatori, ai quali principalmente, sulla base della ripartizione di competenze tra livello statale e livello federale esistente in America²⁸, spetta intervenire per il contenimento del contagio e la tutela della salute pubblica, contengono particolari restrizioni riguardanti le celebrazioni religiose, che si sospetta possano essere incostituzionali, in quanto contrastanti con la *Free Exercise Clause* del Primo Emendamento²⁹.

Nel caso della pronuncia dello scorso 25 novembre, oggetto di censura è l'[Ordine esecutivo n. 202.68 emanato, di fronte a una impennata dei casi di contagio, dal Governatore dello Stato di New York il 6 ottobre 2020](#)³⁰, col quale, oltre alla proroga delle precedenti misure di mitigazione, veniva introdotta la differenziazione in diverse aree di rischio del territorio dello Stato, con la distinzione tra zone rosse (quelle a più alto rischio), zone arancione (a rischio moderato) e gialle (qualificate a rischio in via precauzionale), adattando di volta in volta la severità delle restrizioni.

Nelle zone rosse, non è ammessa nessuna riunione di persone non avente carattere essenziale; tutte le imprese non essenziali ridurranno la forza lavoro di persona del 100%; per i ristoranti è consentita solo l'attività di asporto o di consegna a domicilio; l'attività scolastica in presenza è sospesa; *gli edifici di culto sono soggetti a un limite di capacità risultante dal valore più basso tra il 25% della capienza massima e il tetto di 10 persone*³¹. Nelle zone arancione, sono ammesse le riunioni anche

²⁴ Una ampia indicazione di questi precedenti si rinviene nell'[Amicus brief, 2nd Circuit, N.Y., Agudath Israel of America v. Cuomo](#), 22 ottobre 2020 (Case 20-3572) (), 15-20 ss. Alcune Corti federali, anche dopo *South Bay*, avevano concesso i provvedimenti ingiuntivi richiesti dai gruppi religiosi: cfr. *Northern District Court of New York*, 26 giugno 2020, *Soos v. Cuomo*, n. 1:20-cv-651, 2020 WL 3488742; *Second Circuit Court of Appeal*, 30 luglio 2020, nn. 20-2414, 20-2418; *District Court for the District of Colorado*, 15 ottobre 2020, *Denver Bible Church v. Azar*, n. 1:20-cv-2362, 2020 WL 6128994; *United States Court of Appeals for the Tenth Circuit*, 16 ottobre 2020, n. 20-1377.

²⁵ *Supreme Court of the United States*, [Roman Catholic Diocese of Brooklyn, New York v. Andrew M. Cuomo, Governor of New York](#), 592 U. S._2020).

²⁶ *Supreme Court of the United States*, [South Bay United Pentecostal Church, et al. v. Gavin Newsom, Governor of California, et al.](#), 590 U. S._2020).

Relativamente a come la pandemia ha impattato sull'esercizio della libertà religiosa in USA, cfr., nella dottrina italiana, A. MADERA, *Some preliminary remarks on the impact of COVID-19 on the exercise of religious freedom in the United States and Italy*, in [Stato, Chiese e pluralismo confessionale](#), n. 16, 2020, 70 ss. e, in quella americana, gli Atti dell'incontro virtuale tenutosi il 2 ottobre scorso su [Law, Religion, and Coronavirus: A Six-Month Assessment](#)). Con più specifico riguardo alla pronuncia della Corte, cfr. C. GRAZIANI, [Libertà di culto e pandemia \(Covid-19\): la Corte Suprema degli Stati Uniti divisa](#), in questa [Rivista](#), retro, 357 ss.; A. LICASTRO, *Normativa anti Covid vs. Free Exercise Clause nella giurisprudenza della Corte Suprema USA: un ritorno alla dottrina della "neutralità" nell'interpretazione dei principi costituzionali in materia religiosa?*, in [Stato, Chiese e pluralismo confessionale](#), n. 15, 2020, 34 ss.

²⁷ *Supreme Court of the United States*, [Calvary Chapel Dayton Valley v. Steve Sisolak, Governor of Nevada, et al.](#), 591 U. S._2020). Oggetto di censura in questo caso è stato il provvedimento che limitava i servizi di culto in presenza al tetto massimo (e fisso) di 50 persone, a differenza di altre attività (fra cui quelle dei casinò) per i quali era consentito l'accesso dell'utenza fino al 50% della capienza delle strutture.

²⁸ Cfr. C. GRAZIANI, [Libertà di culto e pandemia \(Covid-19\)](#), cit., 358 ss.

²⁹ Si tratta di una delle due clausole concernenti la materia ecclesiastica contenute nel Primo Emendamento della Costituzione americana, il cui primo inciso stabilisce che «Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof». Il principio trova applicazione anche nei confronti degli Stati in forza del successivo XIV Emendamento: *Supreme Court of the United States*, [Cantwell v. Connecticut](#), 310 U.S. 296, 303 (1940).

³⁰ Executive Order, [Continuing Temporary Suspension and Modification of Laws Relating to the Disaster Emergency](#).

³¹ «[H]ouses of worship shall be subject to a capacity limit of 25% of maximum occupancy or 10 people, whichever is fewer».

non essenziali ma solo con la partecipazione massima di 10 persone; solo alcune imprese non essenziali, per le quali esiste un rischio maggiore associato alla trasmissione del virus, ridurranno la forza lavoro di persona del 100%; i ristoranti possono anche offrire servizi all'aperto (col limite di 4 persone a gruppo); l'attività scolastica in presenza è sospesa; *gli edifici di culto sono soggetti a un limite di capacità risultante dal valore più basso tra il 33% della capienza massima e il tetto di 25 persone*³². Nelle zone gialle, le riunioni non essenziali devono essere limitate a non più di 25 persone; ai tavoli dei ristoranti non sono ammessi gruppi di più di 4 persone; sebbene le scuole siano aperte, si procede a *test* obbligatori per gli studenti e il personale scolastico; *gli edifici di culto sono soggetti al limite del 50% della loro capienza massima e si attengono alle indicazioni del Dipartimento della Salute*³³.

Nei confronti di tali prescrizioni, ritenute eccessivamente restrittive della libertà di culto e discriminatorie, la [Roman Catholic Diocese of Brooklyn](#)³⁴ e [Agudath Israel of America](#)³⁵, chiederanno alla Corte distrettuale un provvedimento ingiuntivo (*preliminary injunction*) al fine di ottenere la sospensione delle restrizioni previste per la zona rossa e arancione. Ma la Corte distrettuale non concederà la misura cautelare richiesta³⁶.

La particolarità della vicenda sta nel fatto che, come pubblicamente dichiarato dallo stesso Cuomo, l'[Order](#) aveva proprio di mira un focolaio localizzato prevalentemente in alcune aree a forte concentrazione di ebrei ultra-ortodossi, con le loro sinagoghe, nel cuore di Brooklyn. Il che aveva richiesto di intervenire con restrizioni particolarmente pesanti proprio per le celebrazioni nei luoghi di culto, ma inevitabilmente aveva anche accresciuto i dubbi circa la compatibilità delle misure con la *Free Exercise Clause*. Peraltro, secondo la Corte distrettuale, «[t]he evidence shows that Governor Cuomo is clearly aware and concerned that EO 202.68 burdens religious practice, and particularly the religious practice of Orthodox Jews, but awareness that the burden of a law falls unequally does not establish that the law was designed to target religious groups»³⁷. Insomma, per la Corte è decisivo il fatto che «the State's policy is guided by science, not a desire to target religious practice»³⁸. A rigore, poi, se si opera una comparazione tra il trattamento riservato alle attività che si svolgono all'interno dei luoghi di culto e quello riservato alle attività secolari ritenute assimilabili alle prime sulla base dei criteri individuati dalla Corte Suprema in [South Bay United Pentecostal Church](#), risulta che le riunioni religiose, per quanto soggette a forti restrizioni, finiscono con l'essere trattate più favorevolmente³⁹.

Analogamente, in [Agudath Israel of America et al. v. Cuomo](#), oltre all'asserito intento del Governatore di prendere di mira in modo selettivo una determinata comunità religiosa, con misure esplicitamente discriminatorie e draconiane, si lamenta, in particolare, la circostanza che esse avrebbero reso impossibile agli ebrei ortodossi residenti nelle zone colpite di osservare tre importanti festività ebraiche che sarebbero iniziate il 9 ottobre e si sarebbero protratte fino all'11 dello stesso mese⁴⁰.

³² «[H]ouses of worship shall be subject to a maximum capacity limit of the lesser of 33% of maximum occupancy or 25 people, whichever is fewer».

³³ «[H]ouses of worship shall be subject to a capacity limit of 50% of its maximum occupancy and shall adhere to Department of Health guidance».

³⁴ Fanno capo alla diocesi, quale articolazione della Chiesa cattolica, 186 parrocchie a Brooklyn e nel Queens.

³⁵ Si tratta di una organizzazione che promuove la tutela dei diritti e degli interessi della comunità ebraica ortodossa.

³⁶ [United States District Court for the Eastern District of New York](#), 16 ottobre 2020, n. 1:20-cv-4844, 2020 WL 6120167, [Roman Catholic Diocese of Brooklyn v. Cuomo](#); Id., 9 ottobre 2020, n. 1:20-cv-04834, [Agudath Israel of America et al. v. Cuomo](#).

³⁷ [United States District Court for the Eastern District of New York](#), 16 ottobre 2020, n. 1:20-cv-4844, cit., par. 20.

³⁸ *Ibidem*, par. 21.

³⁹ «In red zones, schools, restaurants, and non-essential businesses are closed entirely, while religious gatherings are permitted with significant capacity limitations. In orange zones, houses of worship are afforded more leeway than schools, restaurants, and high-risk businesses—many of which share salient public health characteristics with religious services»:
ibidem, par. 19.

⁴⁰ [United States District Court for the Eastern District of New York](#), 9 ottobre 2020, n. 1:20-cv-04834, cit.

Ma, sulla scorta di [Jacobson](#)⁴¹, la Corte non dubita che le limitazioni siano legittime, in quanto non prive di un “rapporto reale o sostanziale” con la tutela della salute pubblica⁴²; l’[Order](#) è considerato un provvedimento di carattere neutrale e di applicazione generale, che non mira a colpire né i riti religiosi di per sé, né la religione stessa, avendo piuttosto riguardo alla natura della pubblica riunione limitata o sospesa⁴³; come la Corte Suprema aveva chiarito in [South Bay United Pentecostal Church](#), il tipo di riunione da assumere come termine di comparazione per stabilire se le celebrazioni religiose sono oggetto di discriminazione è quello in cui numerose persone stanno vicino per un lungo periodo di tempo e, in questi casi, le restrizioni, sulla base dell’[Order](#), sono ancora più pesanti⁴⁴; non c’è, infine, alcuna prova che l’intento perseguito dal Governatore sia stato quello di contrastare le pratiche religiose della Comunità ebraica ortodossa⁴⁵.

Respinta la richiesta di *preliminary injunction*, le parti proveranno a richiedere, senza successo, la sospensione dell’ordinanza del tribunale distrettuale in attesa di appello (*administrative stay*). Anche la Corte d’appello del secondo circuito, dinnanzi alla quale verrà proposta una ulteriore richiesta di provvedimento ingiuntivo d’urgenza in pendenza di giudizio (*emergency injunction pending appeal*), respingerà la domanda degli attori, fissando al 18 dicembre l’esame del merito⁴⁶. Sarà l’opinione dissenziente redatta dal giudice del Circuito Park a offrire una diversa (se non del tutto opposta) chiave di lettura della vicenda, sulla quale poi si allineerà la Corte Suprema: a differenza di quanto sostenuto dalla maggioranza del collegio, viene ribadito il carattere *non neutrale* del provvedimento (confermato dalle stesse pubbliche esternazioni del Governatore), in quanto le restrizioni cui sono sottoposti gli edifici di culto sono del tutto particolari e specifiche, o perché più vantaggiose rispetto a situazioni comparabili o perché non previste per altre attività ancora, inquadrate, in quelle zone, fra quelle «essenziali»; tutto questo impone di valutarne l’ammissibilità alla luce di uno *scrutinio rigoroso*, che non consente di ritenere ammissibile una misura restrittiva *non proporzionata* alla effettiva capienza delle strutture, gravando allo stesso modo, per come concepita dall’[Order](#), ad esempio, su di un edificio avente mille o quaranta posti. Secondo il giudice Park non è neppure corretto rifarsi al precedente della Corte Suprema di [South Bay United Pentecostal Church](#), sia per ragioni di carattere strettamente processuale (non essendo identici i requisiti dei provvedimenti cautelari richiesti nei due casi), sia perché la Corte è stata chiamata a pronunciarsi in una situazione epidemica notevolmente diversa, caratterizzata, ad aprile, da un andamento del contagio e dei decessi molto più grave di quello di novembre⁴⁷.

Alle parti interessate non resterà altra possibilità che presentare la richiesta di provvedimento ingiuntivo alla Corte Suprema da cui sarà finalmente accolta.

⁴¹ *Supreme Court of the United States, Jacobson v. Commonwealth of Massachusetts*, 197 U.S. 11 ss. (1905).

⁴² *United States District Court for the Eastern District of New York*, 9 ottobre 2020, n. 1:20-cv-04834, cit. («these regulations have a very real and substantial relation to protecting the public health»).

⁴³ «Executive Order 202.68 is both neutral and generally applicable. There’s nothing on the face of the order’s text that singles out religious rituals per se, or even religion. The gravamen of the order, rather, concerns the nature of the public gathering»: *ibidem*.

⁴⁴ «The Supreme Court found that the restrictions appeared consistent with the *Free Exercise Clause of the First Amendment* and Chief Justice Roberts noted that “similar or more severe restrictions apply to comparable secular gathers, including lectures, concerts, movie showings, spectator sports, and theatrical performances, where large groups of people gather in close proximity for extended periods of time”. The same holds true under the circumstances presented to the Court»: *ibidem*.

⁴⁵ «There is no evidence that these comments reflect an animus for those Orthodox Jewish communities or deliberate imposition of a requirement directed at thwarting the religious practices of the Orthodox Jewish community»: *ibidem*.

⁴⁶ *United States Court of Appeals for the Second Circuit*, 9 novembre 2020, n. 20-3572-cv; 20-3590-cv ().

⁴⁷ *United States Court of Appeals for the Second Circuit*, 9 novembre 2020, n. 20-3572-cv; 20-3590-cv., cit. (Opinione dissenziente del giudice del circuito Park).

5. (segue) *La svolta della Corte Suprema USA nella sua nuova composizione a netta maggioranza conservatrice*

La Corte Suprema si pronuncerà nella sua nuova composizione a netta maggioranza conservatrice. La nomina da parte del presidente Trump della giudice Amy Coney Barrett (confermata dal Senato il 26 ottobre), in sostituzione della giudice progressista Ruth Bader Ginsburg, ha, infatti, consolidato l'orientamento in senso conservatore della Corte, già risultante dalla precedente composizione e dall'estrazione del suo stesso presidente, il quale, peraltro, pur interpretando anche in senso molto "prudenziale"⁴⁸ e rispettoso del principio della separazione dei poteri il ruolo di giudice della costituzionalità delle leggi, non ha rinunciato a schierarsi su temi eticamente sensibili con l'ala progressista, come è recentemente accaduto a proposito della estensione delle garanzie previste in ambito lavorativo contro la discriminazione sessuale ai casi di discriminazione di omosessuali o transessuali⁴⁹ e della vicenda riguardante la legge della Louisiana sostanzialmente restrittiva della pratica dell'aborto⁵⁰.

L'*opinion* di maggioranza si dissocia, anzitutto, in qualche modo, dalle affermazioni del giudice del Circuito Park che più esplicitamente avevano stigmatizzato l'asserito intento del Governatore di prendere di mira ("bersagliare") una determinata comunità religiosa con misure restrittive della libertà di culto, ma al tempo stesso esclude che esse, anche solo oggettivamente riguardate, possano considerarsi neutrali, «because they single out houses of worship for especially harsh treatment»⁵¹. A un esito di questo tipo si giunge sia comparando il trattamento riservato agli edifici di culto con quello fatto ad attività qualificate dalla normativa emergenziale come «essenziali» (fra le quali risultano ricomprese attività non certo indispensabili e improcrastinabili dal punto di vista del soddisfacimento di bisogni basilari dell'individuo, come ad esempio nel caso dei campeggi), sia con quello fatto (nelle zone arancione) ad alcune attività «non essenziali»⁵².

In quanto ritenute non neutrali, sulla scorta di *Lukumi*⁵³, le misure devono rispettare *standard* di controllo particolarmente rigorosi (*strict scrutiny*). Ma le restrizioni imposte non supererebbero questo *test*, vuoi perché caratterizzate da una severità ben maggiore di quella propria dei provvedimenti già sottoposti all'esame della Corte in *South Bay* e in *Calvary Chapel* – nonostante manchi qualsiasi evidenza che l'attività di culto, nelle zone considerate, abbia concretamente contribuito alla diffusione dei contagi – vuoi perché non tarate sulla effettiva capienza della chiesa o della sinagoga⁵⁴. Nel caso dei locali con capienza più ampia, «[i]t is hard to believe that admitting more than 10 people to a 1,000-seat church or 400-seat synagogue would create a more serious health risk than the many other activities that the State allows»⁵⁵.

Da segnalare come la Corte si pronunci molto chiaramente nel senso di ritenere non del tutto equiparabile l'alternativa della fruizione da remoto dei servizi di culto, osservando che «such remote viewing is not the same as personal attendance» dal momento che «Catholics who watch a Mass at home cannot receive communion, and there are important religious traditions in the Orthodox Jewish

⁴⁸ Cfr. K.E. WHITTINGTON, *The Least Activist Supreme Court in History? The Roberts Court and the Exercise of Judicial Review*, in *Notre Dame Law Review*, n. 5, 2014.

⁴⁹ *Supreme Court of the United States*, *Bostock v. Clayton County, Georgia*, 580 U.S. (2020) ().

⁵⁰ *Supreme Court of the United States*, *June Medical Services L. L. C. et al. v. Russo, Interim Secretary, Louisiana Department of Health and Hospitals*, 591 U.S. (2020) ().

⁵¹ *Supreme Court of the United States*, *Roman Catholic Diocese of Brooklyn, New York v. Andrew M. Cuomo, Governor of New York*, cit., 2 s.

⁵² *Ibidem*, 3.

⁵³ *Supreme Court of the United States*, *Church of the Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah*, 508 U.S. 546 (1993).

⁵⁴ *Supreme Court of the United States*, *Roman Catholic Diocese of Brooklyn, New York v. Andrew M. Cuomo, Governor of New York*, cit., 4.

⁵⁵ *Ibidem*, 5.

faith that require personal attendance»⁵⁶. È appena il caso di osservare che in Italia, la giurisprudenza amministrativa aveva, nella prima fase della crisi sanitaria, liquidato rapidamente la questione, sostenendo il carattere pienamente compensativo delle limitazioni gravanti sulla libertà di culto della trasmissione in *streaming* dei riti liturgici⁵⁷. Né l'una né l'altra impostazione sembra del tutto soddisfacente, in quanto valutazioni di questo tipo dovrebbero, piuttosto, considerarsi rimesse all'esclusiva autonomia delle Confessioni⁵⁸.

L'approccio altamente deferenziale verso il potere esecutivo espresso in [South Bay United Pentecostal Church](#) si riduce ora a una semplice professione di umiltà da parte dei giudici sulla conoscenza di materie riservate agli esperti sanitari. Netta, però, la presa di distanza da ogni tentativo di sopravvalutazione del precedente di [Jacobson](#), mai citato nell'*opinion* di maggioranza⁵⁹, ribadendosi, piuttosto, che «even in a pandemic, the Constitution cannot be put away and forgotten» e che restrizioni come quelle in esame «strike at the very heart of the First Amendment's guarantee of religious liberty»⁶⁰.

Il nuovo indirizzo inaugurato dalla Corte ha già prodotto ulteriori conseguenze in questo tipo di controversie. Lo scorso 3 dicembre, la stessa Corte Suprema ha annullato l'*order* del 2 settembre della Corte per il Distretto Centrale della California che aveva respinto la richiesta di provvedimento ingiuntivo presentata da alcuni gruppi religiosi contro gli *stay-at-home order* emanati dal Governatore dello Stato e ritenuti incostituzionali in quanto discriminatori per i luoghi di culto. I Supremi Giudici hanno così sollecitato un riesame della questione da parte della Corte distrettuale alla luce delle determinazioni assunte in [Roman Catholic Diocese of Brooklyn v. Cuomo](#)⁶¹.

6. ... e uno Oltralpe: il transitorio revirement del Consiglio di Stato francese e la successiva conferma del precedente indirizzo

Grande sensibilità verso la tutela della libertà religiosa era pure emersa dalla prima pronuncia in materia del Consiglio di Stato francese del 18 maggio scorso⁶², secondo cui il divieto assoluto di riunioni all'interno dei luoghi di culto, introdotto dalla normativa a quel tempo emanata Oltralpe per

⁵⁶ *Ibidem*, 5. I particolari precetti confessionali gravanti sugli ebrei ortodossi, i quali non possono viaggiare in auto il sabato o durante i giorni festivi, non avrebbero consentito agli interessati di porre in essere la pratica religiosa fuori dalle zone sottoposte alle restrizioni. C'è anche una questione legata alla differenza di genere: come rilevato dal giudice Gorsuch nella sua opinione concordante allegata alla pronuncia della Corte Suprema ([Roman Catholic Diocese of Brooklyn, New York v. Andrew M. Cuomo, Governor of New York](#), cit., opinione concordante del giudice Gorsuch, 1), «[i]n the Orthodox Jewish community that limit might operate to exclude all women, considering 10 men are necessary to establish a *minyan*, or a quorum».

⁵⁷ TAR Lazio, sez. I, decr. 29 aprile 2020, n. 3453.

⁵⁸ Parla dell'importanza, per lo Stato, di «deferring, within broad limits, to decisions and judgments made within religious communities», che richiede «good faith dialogue» e «considerable deference to what the community regards as an “essential” service», W. COLE DURHAM, JR., [The Coronavirus, the Compelling State Interest in Health, and Religious Autonomy](#), in [Canopy Forum](#), 2 ottobre 2020. Cfr. pure S. J. LEVINE, [Hands-Off Religion in the Early Months of COVID-19](#), *ivi*; R. F. WILSON, [Respecting the Needs of Worshippers is Essential to Containing COVID-19](#), *ivi*; K. A. BRADY, [COVID-19 and Restrictions on Religious Institutions: Constitutional Implications](#), *ivi* («Government officials must communicate with religious leaders and give them an opportunity to provide input as decisions are made and rules are reevaluated and adjusted»); D. NEWMAN, [When the State Tells You How to Run Your Church Service: Analyzing Coronavirus Guidance Documents on Religious Services](#), *ivi*.

⁵⁹ Tra coloro che, nella dottrina americana, si mostrano scettici sulla opportunità di un controllo di costituzionalità più deferente verso le scelte del Governo anche nel corso di una pandemia devastante, C. MALA CORBIN, [Religious Liberty in a Pandemic: Constitutional Challenges to Mass Gathering Bans](#), in [Canopy Forum](#), 2 ottobre 2020,.

⁶⁰ *Supreme Court of the United States*, [Roman Catholic Diocese of Brooklyn, New York v. Andrew M. Cuomo, Governor of New York](#), cit., 5.

⁶¹ *Supreme Court of the United States*, [Harvest Rock Church, et al. v. Newsom, Governor of California](#), 3 dicembre 2020 (order in pending case), 592 U.S._(2020) ().

⁶² *Conseil d'État*, [ord. 18 maggio 2020, nn. 440366, 440380, 440410, 440531, 440550, 440562, 440563, 440590](#).

fronteggiare la pandemia, costituisce una «violazione grave e manifestamente illegittima» di quella libertà⁶³. La decisione veniva assunta nella prima fase di avvio del «déconfinement» dopo il primo *lockdown* del marzo scorso. Ulteriori pronunzie sono intervenute nel pieno della seconda ondata che ha colpito duramente la Francia, imponendo di far fronte all'epidemia con un secondo confinamento (*reconfinement*), benché meno stringente del primo, operato con decreto del 29 ottobre scorso⁶⁴.

L'art. 47 di questo provvedimento – a differenza della soluzione prescelta, come si è visto, in Italia – ripristinerà, in sostanza, il divieto di celebrazione delle funzioni religiose in presenza, reintroducendo una disciplina molto simile a quella risultante dal decreto del Primo ministro del 23 marzo 2020, n. 2020-293. In quel caso, si era previsto che gli edifici di culto restassero aperti, col divieto di qualsiasi assembramento o riunione al loro interno (possibili solo le cerimonie funebri, entro il tetto massimo di 20 partecipanti). La sola differenza di rilievo – a parte la riproposizione di alcune misure di precauzione che erano state introdotte dopo la ripresa delle celebrazioni al termine del primo *lockdown* – è che quest'ultimo limite verrà elevato a 30 partecipanti⁶⁵. Per tenere conto della festa di Ognissanti e delle cerimonie legate alla commemorazione dei defunti, l'entrata in vigore di queste misure è stata rinviata alla data del 3 novembre 2020⁶⁶.

Ma il nuovo divieto scatenerà un grave conflitto tra lo Stato e la Chiesa cattolica. Diversi intellettuali cattolici, associazioni e vescovi contesteranno il carattere sproporzionato delle nuove misure, reclamando la ripresa delle celebrazioni religiose nelle chiese. Se di una «guerre de la messe» o di una «croisade pour la messe» si è trattato, secondo l'efficace sintesi di *Liberation*⁶⁷, essa è stata combattuta con gli stessi mezzi che avevano caratterizzato la «bataille» del mese di maggio: in quel caso, però, a proporre *recours en référé* erano state alcune associazioni religiose tradizionaliste (oltre a un partito politico e ad alcuni fedeli, ma senza l'appoggio dei vescovi), mentre ora a lamentare davanti al *Conseil d'État* una grave violazione della libertà di esercizio del culto garantita dalla legge del 1905 c'è pure, col sostegno di alcuni intellettuali cattolici, l'episcopato francese, che cercherà di sfruttare l'esito favorevole ottenuto dalla componente più tradizionalista del cattolicesimo d'Oltralpe nella precedente *querelle* giudiziaria. A mettere in ulteriore difficoltà l'Esecutivo saranno le manifestazioni organizzate in diverse città da gruppi di cattolici i quali pregheranno pubblicamente davanti alle chiese per invocare la ripresa delle celebrazioni religiose. Si proporrà, in tal modo, nuovamente, la questione della liceità di queste «prières de rue», che in più occasioni si era posta in passato a proposito di analoghe iniziative con protagonisti fedeli mussulmani non in condizione di

⁶³ Rinvio alle considerazioni svolte in A. LICASTRO, [La Messe est servie. Un segnale forte dal Consiglio di Stato francese in materia di tutela della libertà religiosa](#), in questa *Rivista*, retro, 312 ss. Sulla pronuncia del Consiglio di Stato francese si veda pure A. FORNEROD, [Les édifices culturels et la liberté de culte pendant l'état d'urgence sanitaire](#), in *Revue du droit des religions*, n. 10, 2020 (16 novembre 2020).

⁶⁴ [Décret n° 2020-1310 del 29 ottobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire](#). Per una ricostruzione sintetica delle vicende in esame, cfr. A.-L. ZWILLING, *L'Eglise catholique, la liberté de culte et l'épidémie*, 21 novembre 2020, nonché *L'Eglise catholique, la liberté de culte et l'épidémie (suite)*, 3 dicembre 2020, in [eurel](#).

⁶⁵ «I. - Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes. / II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection. / L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent. / III. - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent article. / IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article».

Quanto agli spostamenti per raggiungere gli edifici di culto è stato previsto che potessero avvenire in occasione degli altri spostamenti autorizzati fuori dal proprio domicilio, senza necessità di munirsi di apposita autocertificazione; l'amministrazione ha pure dato istruzioni per consentire ai fedeli di spostarsi per raggiungere l'edificio di culto più vicino, o compreso in un raggio ragionevole di distanza, barrando nell'autocertificazione la casella «motif familial impérieux».

⁶⁶ Art. 56 del Décret n° 2020-1310 del 29 ottobre 2020, cit.

⁶⁷ B. SAUVAGET, *Les évêques en croisade pour la messe*, in [Libération](#), 4 novembre 2020.

raggiungere agevolmente una moschea dove poter pregare. È pure da considerare che le misure di confinamento hanno avuto un notevole impatto di natura economica sulle chiese, che in Francia non godono di alcun sostegno pubblico e ricavano una parte cospicua di fondi dalle donazioni raccolte durante le cerimonie religiose. Secondo alcune stime, solo la Chiesa cattolica avrebbe perso, durante il primo confinamento, 50 milioni di euro di entrate⁶⁸.

Come facilmente comprensibile, nelle ragioni ora fatte valere in giudizio si coglie l'eco delle motivazioni che avevano indotto la Suprema giurisdizione amministrativa, con l'ordinanza del 18 maggio scorso, ad accogliere le richieste dei ricorrenti. Ad esempio, nel ricorso proposto dalla Conferenza episcopale francese si sottolinea, fra l'altro, che «la plupart des activités qui demeurent autorisées ne sont pas de la même nature que celle des établissements de culte, les libertés fondamentales qui sont en jeu ne sont pas les mêmes, et s'agissant de la liberté de manifester et l'enseignement, ils sont d'un niveau égal et non supérieur à la liberté de culte»⁶⁹. Si ricordi, quanto a tale ultimo rilievo, che, in questo secondo confinamento, le scuole sono rimaste aperte per la didattica in presenza.

Tuttavia, il Consiglio di Stato⁷⁰ solo in parte risponderà a questo tipo di censure. Che le misure non risultassero discriminatorie per alcun culto⁷¹ e che fossero necessarie e non sproporzionate⁷², è conclusione semplicemente tratta dalla (ovviamente) riconosciuta esigenza di intervenire per contenere un livello di crescita preoccupante («inquiétante») dell'epidemia⁷³, dalla scelta operata dall'Esecutivo di procedere con un *lockdown* meno duro del precedente, allentando i vincoli per diverse attività di pubblico interesse e rafforzandoli per le riunioni (senza, però, spiegare se questa scelta sia giustificata da ragioni legate al rischio di contagio)⁷⁴, dalla mancata applicazione o rispetto dei protocolli sanitari, nonostante essi garantirebbero, secondo le indicazioni degli esperti, lo svolgimento in sicurezza delle celebrazioni⁷⁵, dalla durata temporanea delle misure, anche in vista del fatto che «ces dispositions vont prochainement faire l'objet d'un réexamen de leur caractère adapté et proportionné, ce qui suppose l'engagement à bref délai d'une concertation avec l'ensemble des représentants des principaux cultes, destinée à préciser les conditions dans lesquelles ces restrictions pourraient évoluer»⁷⁶.

In effetti, il 16 novembre si svolgerà in videoconferenza un incontro tra il Primo ministro, affiancato dal Ministro dell'interno, e i rappresentanti dei culti, nel corso del quale si converrà che le restrizioni già fissate, riguardanti le celebrazioni religiose, sarebbero ancora rimaste in vigore, in attesa di concordare nuovi protocolli sanitari di sicurezza atti ad assicurare la ripresa dell'attività di culto allo scadere delle misure disposte dal decreto del 29 ottobre⁷⁷. Tuttavia, nell'anticipare, il 24 novembre, in un discorso rivolto ai francesi, il piano di allentamento delle misure del secondo confinamento, il Presidente della Repubblica Macron annuncerà che i servizi di culto «seront à nouveau permis dans la stricte limite de 30 personnes»⁷⁸, provocando la reazione stizzita della Conferenza episcopale francese, che lamenta la non conformità della misura annunciata alle discussioni svolte nell'incontro del 16 novembre, il suo carattere «irréaliste et inapplicable est tout à

⁶⁸ Cfr. *Les cultes religieux face à l'épidémie de Covid-19 en France*, cit., 9 s.

⁶⁹ *Conseil d'État*, ord. 7 novembre 2020, n. 445938.

⁷⁰ *Conseil d'État*, ord. 7 novembre 2020, n. 445825 ss..

⁷¹ Era stata anche lamentata una violazione del principio di laicità e di eguaglianza «dès lors, d'une part, que l'autorité publique distingue quelle cérémonie religieuse peut avoir lieu ou non et, d'autre part, que cette interdiction instaure une situation de discrimination indirecte eu égard au préjudice plus important causé aux chrétiens catholique et orthodoxe qu'aux autres religions et aux non-croyants» (*Conseil d'État*, ord. 7 novembre 2020, n. 445865).

⁷² *Conseil d'État*, ord. 7 novembre 2020, n. 445825 ss., cit., par. 21.

⁷³ *Ibidem*, par. 17.

⁷⁴ *Ibidem*, par. 18.

⁷⁵ *Ibidem*, par. 19.

⁷⁶ *Ibidem*, par. 20.

⁷⁷ Si veda il *Communiqué de presse* del Primo ministro del 16 novembre 2020 ().

⁷⁸ E. MACRON, *Adresse aux Français*, 24 novembre 2020.

fait irrespectueuse de la réalité de la pratique religieuse des catholiques», l'importanza del «rassemblement dominical» nel periodo dell'Avvento di preparazione al Natale⁷⁹. La Chiesa cattolica aveva proposto «dans son protocole un espace de 4 mq autour de chaque fidèle et une occupation partielle de l'église au 1/3 de la capacité habituelle»⁸⁰.

Intanto, con decreto del 27 novembre 2020⁸¹, la misura annunciata da Macron diventa pienamente operativa. Non ritenendola accettabile, il Consiglio permanente della Conferenza dei vescovi di Francia proporrà un ricorso contro la sua applicazione (*référé liberté*) al Consiglio di Stato, che si pronuncerà il successivo 29 novembre⁸².

Questa volta la Suprema giurisdizione amministrativa francese, dopo il transitorio *revirement* operato con la decisione del 7 novembre scorso, si pone in perfetta sintonia con la decisione dello scorso 18 maggio: non essendovi particolari situazioni di rischio legate alle cerimonie religiose che giustificassero una restrizione fissata in modo indipendente dalla superficie dei locali, il provvedimento ha «caractère disproportionné au regard de l'objectif de préservation de la santé publique et constitue ainsi, eu égard au caractère essentiel de la composante en cause de la liberté de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette dernière»⁸³. Né vale fare leva, come aveva tentato il Ministero dell'interno, sulla circostanza che gli assembramenti e le riunioni sono in genere vietati e che altri locali aperti al pubblico restano chiusi, a differenza degli edifici di culto, poiché, come aveva chiarito lo stesso organo nella decisione del 18 maggio, «les activités qui y sont exercées ne sont pas de même nature et les libertés fondamentales qui sont en jeu ne sont pas les mêmes»⁸⁴.

Dopo la pronuncia, in un comunicato stampa del 2 dicembre, il Ministro dell'interno chiarirà che, a seguito delle consultazioni coi rappresentanti dei culti, si è deciso di fissare un nuovo parametro capace di conciliare la libertà di esercizio del culto e le esigenze sanitarie, stabilendo che negli edifici di culto deve essere lasciata una distanza minima di due posti tra quelli occupati da ogni persona o gruppo di persone che condividono la stessa residenza e inoltre una fila su due deve essere lasciata vuota⁸⁵. E con decreto del 2 dicembre 2020 si introdurrà la corrispondente modifica alla normativa vigente⁸⁶.

Una piccola «rivincita», se si vuole, delle autorità ecclesiastiche, costrette a rivestire, nella gestione della pandemia, un ruolo davvero marginale se confrontato con quello svolto in altre epoche storiche, un ruolo cioè, come è stato scritto, di «attori secondari» rispetto alle autorità civili e ai rappresentanti del mondo scientifico⁸⁷.

⁷⁹ CEF, [30 personnes par célébration: les catholiques n'ont pas été entendus](#), 24 novembre 2020.

⁸⁰ *Ibidem*.

⁸¹ Art. 1 del [décret n° 2020-1454 del 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire](#).

⁸² [Conseil d'État, ord. 29 novembre 2020, nn. 446930, 446941, 446968, 446975](#).

⁸³ *Ibidem*, parr. 18 e 20.

⁸⁴ *Ibidem*, par. 19.

⁸⁵ Ministero dell'interno, [Communiqué de presse del 2 dicembre 2020, Organisation des cérémonies religieuses durant la deuxième phase de confinement](#).

⁸⁶ [Décret n° 2020-1505 del 2 dicembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire](#).

⁸⁷ Sull'affermarsi di una gestione «secolarizzata» del fenomeno in atto a fronte del ruolo storico di primo piano ricoperto dalle autorità religiose nella spiegazione delle cause e nella lotta contro il propagarsi delle epidemie, cfr. *Les cultes religieux face à l'épidémie de Covid-19 en France*, cit., 21 ss.

Anche in Belgio il Consiglio di Stato, con [pronuncia dell'8 dicembre 2020, n. 249.177](#), ha giudicato sproporzionate le restrizioni alle celebrazioni religiose introdotte nel Paese dal Governo, ordinando allo Stato di modificarle, almeno provvisoriamente, risultando lesivo della libertà religiosa non prevedere nemmeno la possibilità che l'esercizio collettivo del culto possa avvenire, almeno in alcuni casi, in via eccezionale e sotto determinate condizioni.

7. Conclusioni

La politica, i governi e la giurisprudenza, come si è visto, sono oggi chiamati a circoscrivere una categoria nuova di diritti. La nozione di diritto «fondamentale», con tutte le sue possibili declinazioni in termini di diritto «inviolabile», «inderogabile» ecc., da sempre mette a dura prova le abilità definitorie dei cultori di diritto costituzionale (e non solo). È questione antica e sempre attuale quella riguardante il «fondamento» dei diritti «fondamentali»⁸⁸; parimenti stimolante (e logicamente preliminare) è chiedersi «cos'è» un diritto «fondamentale»⁸⁹.

L'emergenza che stiamo attraversando ci costringe a ragionare piuttosto in termini di diritti «essenziali»⁹⁰. E ci obbligherebbe, quindi, a interrogarci su quale sia l'«essenza» dei diritti «essenziali» e, prima ancora, su «cos'è» un diritto «essenziale». Non è poi affatto detto che ci siano diritti «essenziali» buoni per tutte le stagioni della storia e dell'esistenza umana. Si potrebbe trattare di nozione eminentemente relativa, condizionata dal contesto nel quale essa è destinata ad affermarsi. Potrebbe darsi, cioè, che i diritti «essenziali» in una crisi pandemica non siano identici a quelli che l'ordinamento deve cercare di garantire in una situazione di guerra o in una catastrofe naturale. Diritti essenziali «in senso stretto» sarebbero solo quelli atti a garantire la sopravvivenza dell'individuo e della collettività; ma, fuori da una situazione di emergenza di durata molto limitata, la categoria deve necessariamente espandersi per comprendere altro. Ma cosa? Qual è il limite da porre a questa (necessaria) espansione? Non si dimentichi, poi, che, come è stato osservato, «[t]o valorize physical needs over spiritual ones may not adequately express everyone's priorities»⁹¹; o che «it is often precisely in times of emergency that religion is most essential»⁹².

Le soluzioni adottate dalle legislazioni di emergenza approvate dai diversi ordinamenti non offrono sicuri e univoci parametri di riferimento, anche perché necessariamente da valutare alla luce del contesto in cui esse si inscrivono. Così, un dibattito come quello, particolarmente vivo negli Stati Uniti, sul carattere essenziale o no della vendita delle armi ai privati cittadini (da collegare, come si sa, alla specifica garanzia costituzionale del Secondo Emendamento), è lontanissimo dalle nostre sensibilità, dai nostri valori e interessi. Ma anche la «gerarchia» dei diritti «essenziali» emergente dalle discussioni politiche di casa nostra produce talvolta qualche esito sorprendente, quando sembra, ad esempio, elevare a vero e unico diritto assolutamente intangibile in tempo di pandemia quello riguardante l'inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.), pur di fronte all'esplicita possibilità, sancita dalla Carta fondamentale, che, oltre ai casi di intervento dell'autorità giudiziaria, siano disposti (con legge) accertamenti e ispezioni domiciliari «per motivi di sanità e di incolumità pubblica» (art. 14, terzo comma, Cost.).

Non so se, a conti fatti, in Italia, sarebbe stato preferibile essere riusciti ad assicurare ininterrottamente la didattica in presenza in ogni ordine e grado di scuola, piuttosto che le funzioni religiose, similmente a quanto è avvenuto, in questa seconda fase della gestione della pandemia, in Francia, prima dell'ultimo intervento del *Conseil d'État*. Posta la questione in questi termini, però, non solo si mettono impropriamente in «competizione» diritti fondamentali della persona (il diritto all'istruzione e quello alla professione della fede religiosa) assai distanti per i profili qui considerati, ma si trascura anche la diversissima incidenza, nei due casi, delle situazioni di rischio, che per la scuola coinvolge tutta una serie di attività collaterali (riguardanti, ad esempio, la mobilità degli studenti), neppure comparabili con quelle relative all'attività di culto pubblico. Non paragonabile è

⁸⁸ Tra i molti, A. SPADARO, *Il problema del "fondamento" dei diritti "fondamentali"*, in *Dir. e soc.*, n. 3, 1991, 453 ss.

⁸⁹ Di recente, si è provato a dare una risposta a tale interrogativo nel corso del Convegno del Gruppo di Pisa svoltosi a Cassino il 10-11 giugno 2016 e intitolato, appunto, *Che cos'è un diritto fondamentale?*.

⁹⁰ J. BLACKMAN, *What Rights Are "Essential"?*, cit., 1.

⁹¹ C. MALA CORBIN, *Religious Liberty in a Pandemic*, cit.

⁹² W. COLE DURHAM, JR., *The Coronavirus, the Compelling State Interest in Health, and Religious Autonomy*, cit.

lo sforzo organizzativo complessivo richiesto per uno svolgimento in sicurezza dell'attività scolastica in presenza, con quello necessario per le celebrazioni liturgiche.

Verso il libero svolgimento di queste ultime, sicuramente, il nostro Governo ha manifestato, in questa seconda fase dell'emergenza sanitaria, un livello di sensibilità che pare conforme al rilievo fondamentale degli interessi in gioco, a differenza dell'impressione che si poteva ricavare da alcuni contenuti dei provvedimenti adottati per contenere gli effetti del contagio nella prima fase, più acuta, dell'epidemia. Si potrebbe dire che il Governo ha finito col considerare l'attività di culto in qualche misura «essenziale» o, comunque, particolarmente *importante*.

Anche sul versante del dialogo tra autorità statali e confessionali (Chiesa cattolica e altre Confessioni religiose) si sono progressivamente aperti (o sono andati ulteriormente ampliandosi e consolidandosi) gli spazi per il confronto e per la ricerca di soluzioni condivise, che nella prima fase dell'emergenza, se non erano mancati, erano rimasti, per così dire, «sotto traccia», non avevano cioè ricevuto quel grado di «visibilità» che l'importanza della materia avrebbe certamente meritato.

Il conflitto (mai caratterizzato da toni particolarmente accesi) tra misure di mitigazione del contagio e regole liturgiche riguardanti la Messa della notte di Natale (il suo orario) si è composto nel modo più ragionevole e indolore possibile, con il pieno coinvolgimento delle autorità confessionali e con un sacrificio davvero minimo per la libertà della Chiesa di organizzare liberamente il pubblico esercizio del culto durante le celebrazioni natalizie.

Quanto ai fatti avvenuti Oltreoceano, si è detto che la decisione della Corte Suprema segni un «cambio di rotta», rappresenti una «scelta di forte discontinuità» rispetto alle precedenti, aggiungendo che la «sostituzione della compianta Justice Ginsburg con Justice Barrett è stata determinante su questo tema»⁹³. Nessun dubbio sul fatto che ci si trovi di fronte a una decisione di svolta rispetto ai precedenti del mese di maggio e luglio scorsi. Proverò, tuttavia, a chiarire, per un verso, perché, a mio avviso, il contenuto della decisione solo in parte sia da attribuire alla mutata composizione del Collegio e, per altro verso, come, deviando dal solco tracciato dalla dottrina della «neutralità» nella lettura delle clausole costituzionali in materia religiosa, la Corte si rifaccia a un approccio ben consolidato, tendente a valorizzare una «tutela espansiva della libertà religiosa»⁹⁴, che aveva trovato espressione in numerose altre occasioni⁹⁵.

Appare, sotto il primo aspetto, significativa la circostanza che l'opinione dissenziente del presidente Roberts contesti la concessione del provvedimento cautelare richiesto *soltanto per motivi legati al venir meno delle ragioni d'urgenza* che avrebbero dovuto giustificarla. Infatti, col mutare del livello di rischio in pendenza della decisione, le misure disposte dall'*Order* non sono state più applicate. Ciononostante, la maggioranza dei giudici riterrà doveroso concedere il provvedimento ingiuntivo, per prevenire l'eventualità che, a seguito di una rivalutazione dello scenario epidemiologico che portasse a ripristinare le precedenti misure, le parti richiedenti dovessero nuovamente esporsi al rischio di subire illegittime restrizioni nella loro libertà nelle more di un nuovo intervento della Corte⁹⁶. Non solo. Lo stesso presidente Roberts aggiungerà che «[n]umerical capacity limits of 10 and 25 people, depending on the applicable zone, do seem unduly restrictive. And it may well be that such restrictions violate the Free Exercise Clause»⁹⁷, ribadendo più avanti che «the challenged restrictions raise serious concerns under the Constitution»⁹⁸. Infine, egli, in polemica col

⁹³ Così M. M. PORCELLUZZI, *Senza celebrazioni non si può vivere: la libertà religiosa in tempo di covid-19 e la Corte suprema americana*, in [Diritti Comparati](#) (3 dicembre 2020), 4.

⁹⁴ Così A. MADERA, *More than a playground dispute: il caso Trinity Lutheran Church v. Pauley e le nuove traiettorie interpretative dell'Establishment Clause*, in [Stato, Chiese e pluralismo confessionale](#), n. 23 del 2017, 23.

⁹⁵ Per gli opportuni riferimenti, mi sia consentito rinviare a A. LICASTRO, *Normativa anti Covid vs. Free Exercise Clause nella giurisprudenza della Corte Suprema USA*, cit., 60 ss.

⁹⁶ *Supreme Court of the United States, Roman Catholic Diocese of Brooklyn, New York v. Andrew M. Cuomo, Governor of New York*, cit., 6 s.

⁹⁷ *Supreme Court of the United States, Roman Catholic Diocese of Brooklyn, New York v. Andrew M. Cuomo, Governor of New York*, cit. (Opinione dissenziente del presidente Roberts), 1.

⁹⁸ *Ibidem*, 2.

giudice Gorsuch, finirà col ridimensionare il senso del richiamo da lui stesso operato in *South Bay* al precedente di *Jacobson*, ampiamente ma a sproposito utilizzato dalle Corti federali nelle vertenze legate al coronavirus, ricordando che esso era servito solo a ribadire che «[o]ur Constitution principally entrusts ‘[t]he safety and the health of the people’ to the politically accountable officials of the States ‘to guard and protect.’»⁹⁹.

Sotto il secondo profilo, la netta posizione di favore verso la tutela della libertà religiosa, che era mancata in *South Bay* (come in *Calvary Chapel*) e che ora emerge chiaramente dalla pronuncia del novembre scorso, tocca il punto forse più delicato di tutte le legislazioni emergenziali.

Restando nell’ambito dell’impostazione seguita dalla giurisprudenza americana, la Corte sembra ora volerci dire che le celebrazioni religiose, in quanto ricomprese nel «cuore» della *Free Exercise Clause*, hanno una *pregevolezza intrinseca* (o, se si vuole, rispondono a bisogni basilari, essenziali, dell’individuo) che le rende *meritevoli di una tutela* (sicuramente non deteriore¹⁰⁰, ma anche) *più intensa* rispetto ad altre attività secolari e *non strettamente correlata*, pertanto, *al solo dato dei livelli di rischio* ad esse connessi. Eloquente la comparazione compiuta dalla Corte che mette su uno stesso piano attività non assimilabili alle celebrazioni religiose dal punto di vista delle loro caratteristiche strutturali (come l’agopuntura, i campeggi o le officine). Mentre in *South Bay* si era insistito proprio sul criterio del rischio – sforzandosi di individuare il *corretto termine di comparazione* che avrebbe reso compatibile con la Costituzione la misura restrittiva gravante allo stesso modo (e dunque *in modo neutrale*) sulle riunioni religiose, considerate sostanzialmente come «non essenziali»¹⁰¹, e le attività secolari similari – ora è *l’attività religiosa che sembra essere considerata in certa misura come «essenziale»*, nel senso che debba ritenersi gravante sull’amministrazione pubblica, nella introduzione delle misure restrittive, l’onere di procedere con una cautela maggiore rispetto a quella necessaria sia per attività dissimili (e magari discutibilmente considerate come «essenziali»), sia per attività strutturalmente comparabili (come la frequentazione dei cinema o dei teatri) ma non circondate di identiche garanzie al livello della Costituzione, *almeno nel caso in cui altre attività, anch’esse comparabili dal punto di vista dei livelli di rischio, godano di un trattamento più favorevole*¹⁰². Ne deriva che, a parità di rischio, scatta nei confronti dell’attività religiosa il trattamento *più favorevole* eventualmente riservato ad altre attività comparabili, a differenza di quello

⁹⁹ *Ibidem*, 2 s. Sul punto specifico, cfr. J. BLACKMAN, *What Rights Are “Essential”?*, cit., 51, che rileva come «[t]his statement did not suggest that *Jacobson* modifies the Court’s First Amendment framework. Far from it. Chief Justice Roberts merely wrote that the Constitution entrusts the states, and not the courts, with the primary responsibility to protect the safety and welfare of the people».

¹⁰⁰ Cfr. *Supreme Court of the United States, Calvary Chapel Dayton Valley v. Steve Sisolak, Governor of Nevada, et al.*, cit. (Opinione dissidente del giudice Kavanaugh), 591 U. S. (2020) (), 2 («To be clear, a State’s closing or reopening plan may subject religious organizations to the *same* limits as secular organizations. [...]. But a State may not impose strict limits on places of worship and looser limits on restaurants, bars, casinos, and gyms, at least without sufficient justification for the differential treatment of religion»). Cfr. anche *ibidem*, 7. Si veda pure *Supreme Court of the United States, Roman Catholic Diocese of Brooklyn, New York v. Andrew M. Cuomo, Governor of New York*, cit. (Opinione concordante del giudice Gorsuch), 1: «At a minimum», il Primo Emendamento «prohibits government officials from treating religious exercises worse than comparable secular activities».

¹⁰¹ Cfr. J. BLACKMAN, *What Rights Are “Essential”?*, cit., 6 e 54, secondo cui «[u]nder the *South Bay* approach, the state can presumptively define the free exercise of religion as “non-essential” unless the challenger can rebut that presumption».

¹⁰² In questo senso, cfr. già *Supreme Court of the United States, Calvary Chapel Dayton Valley v. Steve Sisolak, Governor of Nevada, et al.* (Opinione dissidente del giudice Kavanaugh), cit., 5 ss. («no precedent suggests that a State may discriminate against religion simply because a religious organization does not generate the economic benefits that a restaurant, bar, casino, or gym might provide. Nevada’s rules reflect an implicit judgment that for-profit assemblies are important and religious gatherings are less so; that moneymaking is more important than faith during the pandemic»), *ibidem*, 9. Sulla base dell’impostazione seguita dal giudice Kavanaugh, in pratica «the free exercise of religion is presumptively “essential,” unless the state can rebut that presumption»: J. BLACKMAN, *What Rights Are “Essential”?*, cit., 6 e 54 s. Cfr., ora, *Supreme Court of the United States, Roman Catholic Diocese of Brooklyn, New York v. Andrew M. Cuomo, Governor of New York*, cit. (Opinione concordante del giudice Kavanaugh), 3.

previsto per altre attività ancora, anch'esse comparabili, ma prive delle medesime garanzie costituzionali previste per la libertà religiosa.

È da escludere, del resto, che le autorità si limitino a compiere valutazioni comparative esclusivamente basate sui livelli di rischio. Si guarda, piuttosto, anche all'*utilità intrinseca* delle attività, al loro carattere *improcrastinabile*, ma anche alla possibilità che certe attività *non possano essere sostituite* da altre, sostanzialmente equivalenti. In fondo è questo che consente di distinguere le attività *essenziali* dalle altre.

Ora, non vi è dubbio che, *in tempi normali*, questo tipo di valutazioni, se aventi ad oggetto la sfera religiosa, sono palesemente incostituzionali¹⁰³. Si è ovviamente liberi di pensare e sostenere che l'attività di carattere religioso o di culto è meno utile (o del tutto inutile) rispetto alle attività «essenziali»: ma, se si guarda ad esempio alla Costituzione americana, «*[t]hat is exactly the kind of discrimination the First Amendment forbids*»¹⁰⁴. In una *situazione di crisi sanitaria eccezionale*, questi parametri possono mutare, ma non dovrebbero saltare del tutto: restano fermi i limiti di *ragionevolezza* e di *proporzionalità*. E bisogna, quindi, vigilare sugli interventi dei governi, in quanto potrebbe essere sin troppo facile limitare la libertà religiosa in nome delle esigenze della salute pubblica¹⁰⁵.

In una logica di *stretta neutralità*, i luoghi di culto dovrebbero essere trattati allo stesso modo delle sedi di attività secolari comparabili *quanto al livello di rischio* calcolato sulla base delle modalità di diffusione del contagio. Come segnalato dagli esperti, pongono particolari problemi sotto tale aspetto tutti quei luoghi dove «*large groups of people gathering, speaking, and singing in close proximity indoors for extended periods of time*»¹⁰⁶. Il corretto termine di comparazione, ai fini della individuazione di un eventuale trattamento discriminatorio, non sono, dunque, né i negozi di liquori o di riparazione di biciclette¹⁰⁷ né i negozi di generi alimentari o di animali domestici¹⁰⁸, quanto piuttosto i teatri o le sale da concerto. Ma questa comparazione riguarda solo il livello di rischio. La suddetta similitudine strutturale, per così dire, non impone necessariamente un identico trattamento (nel senso che le strutture suddette devono per forza restare o entrambe chiuse o entrambe aperte), dal momento che, per riprendere le parole usate dal Consiglio di Stato francese, le libertà che vengono in gioco nei due casi *non sono le medesime*.

Come si vede, il livello di rischio è un parametro da prendere in considerazione ma certo non il solo. Nel confronto fra una attività non essenziale, ma a basso livello di rischio, e una essenziale avente un livello di rischio più elevato, è del tutto legittimo sospendere totalmente la prima e

¹⁰³ Cfr. C. LUND, *Quarantines, Religious Groups, and Some Questions About Equality*, in *Canopy Forum*, 2 ottobre 2020 (<https://canopyforum.org/2020/10/02/quarantines-religious-groups-and-some-questions-about-equality/>) («First, quarantine schemes require judgments about the value of religious exercise - which is uncomfortable in a system like ours, which tries to keep the government out of such questions»).

¹⁰⁴ *Supreme Court of the United States, Roman Catholic Diocese of Brooklyn, New York v. Andrew M. Cuomo, Governor of New York*, cit., (Opinione concordante del giudice Gorsuch), 2 (corsivo presente nell'originale).

¹⁰⁵ J. B. HAMMOND e M. J. DEBOER, *Conflicts Between Religious Liberty and the New Public Health* in *Canopy Forum*, 2 ottobre 2020 (<https://canopyforum.org/2020/10/02/conflicts-between-religious-liberty-and-the-new-public-health/>) («We must remain attentive to government interventions, even when they are in the name of public health, for the encroachment of public health activities on religious liberty may be too easily established, too readily justified, and too enduringly tolerated»). Per converso, si segnala che «[t]he pandemic has exacerbated concerns about the "exceptionalism" of religion» (relativamente all'impatto della pandemia sul finanziamento dei gruppi religiosi): A. MADERA, *The Impact of Coronavirus on Public Funding of Religious Organizations*, *ivi*, (<https://canopyforum.org/2020/10/02/the-impact-of-coronavirus-on-public-funding-of-religious-organizations/>).

¹⁰⁶ *Supreme Court of the United States, Roman Catholic Diocese of Brooklyn, New York v. Andrew M. Cuomo, Governor of New York*, cit. (Opinione dissenziente del giudice Sotomayor), 2.

¹⁰⁷ Nel senso criticato, invece, *Supreme Court of the United States, Roman Catholic Diocese of Brooklyn, New York v. Andrew M. Cuomo, Governor of New York*, cit. (Opinione concordante del giudice Gorsuch), 7.

¹⁰⁸ ... evocati, insieme con i centri commerciali (*big-box store*), da *Supreme Court of the United States, Roman Catholic Diocese of Brooklyn, New York v. Andrew M. Cuomo, Governor of New York*, cit. (Opinione concordante del giudice Kavanaugh), 2.

assicurare la continuità della seconda¹⁰⁹. E, fuori dai casi di attività essenziali, nel senso di veramente improcrastinabili per la salvaguardia di bisogni vitali dell'individuo e della collettività, l'*utilità* o l'*importanza* di altre attività, da cogliere sulla base degli indici ricavabili dall'ordinamento e in primo luogo dalla Legge fondamentale, può diventare un fattore determinante nella definizione delle eventuali misure restrittive a tutela della salute individuale e collettiva.

È giusto quanto il giudice Sotomayor, nella sua opinione dissenziente, osserva a proposito della neutralità della misura del governatore Cuomo: essa non è certamente tale, ma «that is because the policy singles out religious institutions for preferential treatment in comparison to secular gatherings, not because it discriminates against them»¹¹⁰. Se si riconosce, però, che una scelta di questo tipo ha fondamento costituzionale, in particolare non è lesiva della *Establishment Clause*¹¹¹ spesso in tensione, nello stesso Primo Emendamento, con la *Free Exercise Clause*, resta l'irragionevolezza di un limite fissato in modo del tutto indipendente dalla capienza della struttura, a prescindere dal carattere più o meno rigoroso del controllo cui la medesima scelta può essere sottoposta.

Dalla diversa prospettiva della laicità francese, un trattamento differenziato dei limiti posti a forme di assembramenti strutturalmente comparabili, come quelli all'interno di un cinema, un teatro e un luogo di culto, potrebbe porre problemi di compatibilità coi principi di neutralità e laicità dello Stato¹¹². Ma sappiamo che la Suprema giurisdizione amministrativa francese è stata di diverso avviso, ribadendo la particolare rilevanza della libertà religiosa come diritto fondamentale dell'uomo.

È corretto sostenere che le misure di contenimento del virus incidenti sulle celebrazioni religiose non debbono essere valutate per la loro incidenza su un asserito «*besoin vital*» dell'individuo, dipendente da convinzioni fideistiche o da visioni di carattere antropologico; la questione è, piuttosto, da valutare nei diversi termini della imposizione di eventuali indebite restrizioni da esse apportate a una *libertà fondamentale*. Ma anche da questo punto di vista, non può prescindersi da «un *raisonnement juridique fondé sur la notion de proportionnalité*» che permette di apprezzarne «la *légalité* ou la *constitutionnalité*»¹¹³.

¹⁰⁹ Cfr. C. LUND, *Quarantines, Religious Groups, and Some Questions About Equality*, cit. («The more something is worth, the more risk we are willing to accept»).

¹¹⁰ *Supreme Court of the United States*, [Roman Catholic Diocese of Brooklyn, New York v. Andrew M. Cuomo, Governor of New York](#), cit. (Opinione dissenziente del giudice Sotomayor), 3 s.

¹¹¹ ... la quale, a rigore, «mandates governmental neutrality between religion and religion, and between religion and nonreligion»: *Supreme Court of the United States*, [Epperson v. Arkansas](#), 393 U.S. 97 e 104 (1968).

¹¹² C. KINTZLER, [L'Église catholique et la pandémie, revendication d'exception et surenchère encombrante](#), in [Mezetulle](#), 13 maggio 2020 («[S]i la puissance publique accordait à la messe – ou à tout autre rassemblement religieux – une attention spéciale en fonction de son contenu et de son objet spécifiques, attention qui la placerait en position d'exception, cette puissance publique s'engagerait sur la voie de la reconnaissance d'une "utilité spirituelle"»).

¹¹³ Cfr. *Les cultes religieux face à l'épidémie de Covid-19 en France*, cit., 32 ss. (miei i corsivi). Nel documento si ricorda che, a differenza delle altre denominazioni confessionali, «les responsables catholiques se sont distingués par la revendication d'un traitement dérogoatoire, au nom du "besoin vital" que constituerait la pratique de la religion dans le cadre de cérémonies collectives».